



Contratto di Appalto Servizi

fra

Sodexo Italia SpA

e

Begialma Servizi srl

(Cod. Forn 35710)

Sommario

1	VALORE DELLE PREMESSE	4
2	DEFINIZIONI	4
3	OGGETTO.....	4
4	FORMA E STRUTTURA	4
5	ONERI E RESPONSABILITÀ	5
5.1	DICHIARAZIONI	5
5.2	SOPRALLUOGO INIZIALE	5
5.3	CONFORMITÀ E GARANZIE	5
5.4	MODIFICHE DEI SERVIZI OGGETTO DI SUBAPPALTO	6
5.5	SICUREZZA	6
5.6	PERSONALE	6
6	STRUTTURA DI GESTIONE	7
6.1	RESPONSABILE OPERATIVO E RESPONSABILE AREA.....	7
6.2	GENERAL SERVICE MANAGER E RESPONSABILE UNITÀ	7
6.3	INDICATORI DI PRESTAZIONI (KPIs)	7
6.4	REPORTISTICA	8
6.5	INCONTRI CON IL CLIENTE E MANAGEMENT SODEXO.....	8
7	AMMINISTRAZIONE E CORRISPETTIVI.....	8
7.1	FATTURAZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO.....	8
7.2	LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136.....	8
7.3	DIVIETO DI CESSIONE CREDITI.....	9
7.4	CORRISPETTIVI PENALI.....	9
7.5	MANCATO ADEGUAMENTO PREZZI	9
8	SUBAPPALTO	9
9	POLIZZE ASSICURATIVE	9
10	CODICE COMPORTAMENTO FORNITORE – CODICE ETICO – POLITICA GLOBALE SALUTE E SICUREZZA	10
11	DURATA	11
12	RECESSO E RISOLUZIONE.....	11
13	UNICO TESTO CONTRATTUALE.....	11
14	VARIAZIONI DEL CONTRATTO.....	11
15	AUDITING.....	12
16	RISERVATEZZA.....	12
17	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	12
18	PATTO DI NON CONCORRENZA.....	12
19	NOTIFICHE	12
20	CONTROVERSIE.....	13

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI

Contr. AS.
Rev.8 del 28/01/16
Pag. 3 di 14

21	INDENNIZZO E MANLEVA	14
22	ELENCO ALLEGATI	14

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI

Contr. AS.
Rev.8 del 28/01/16
Pag. 4 di 14

CONTRATTO QUADRO PER SUBAPPALTO SERVIZI

Tra

La società Sodexo Italia SpA con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) Via Fratelli Gracchi, 36 – C.F., P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00805980158, qui rappresentata dal procuratore speciale sig. Claudio Nespoli, domiciliato per la carica a Cinisello Balsamo (Mi), Via Fratelli Gracchi, 36, munito dei necessari poteri (di seguito denominata Sodexo o Appaltatore)

e

La Società Begialma Servizi srl con sede legale in – Milano Viale Umbria,72 Cf e P.Iva 09476630968 , numero di iscrizione alle imprese di Milano n .2092684 qui rappresentata dal sig. Maurizio Mattioli, munito dei necessari poteri (di seguito denominata Subappaltatore),

che di seguito potranno anche essere singolarmente indicati come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

1 Valore delle premesse

Sodexo è una società che esercita attività di Ristorazione e di Facility Management, erogando ai propri Clienti, siti sul territorio italiano, servizi di tale tipologia. Sodexo può determinarsi a subappaltare, in tutto o in parte, i vari servizi a terzi essendo a ciò abilitata dal Cliente. Il Subappaltatore, operante nel settore dei servizi riportati in allegato (Modulo d'Ordine), è azienda qualificata che intende prestare servizi presso i Clienti dell'Appaltatore in nome e per conto di Sodexo secondo quanto definito in questo contratto e nei suoi allegati. Le presenti premesse devono ad ogni effetto considerarsi parte integrante del presente contratto.

2 Definizioni

Si definisce "Cliente" la società con cui Sodexo intrattiene rapporti commerciali e a cui eroga servizi che possono essere da essa subappaltati in toto o in parte all'Appaltatore.
Si definisce "Modulo d'Ordine (MdO)" l'ordine di esecuzione di servizi, un cui facsimile è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante.
Si definiscono "Servizi" le attività, prestazioni, operazioni, lavorazioni e forniture descritte nel MdO.
Si definisce "Contratto" la presente scrittura
Si definisce "Corrispettivo" il corrispettivo che l'Appaltatore corrisponderà al Subappaltatore a seguito dell'esecuzione dei Servizi subappaltati.
Si definisce "Sito o Siti" i locali in cui l'Appaltatore esercita la propria attività ed in cui il Subappaltatore presterà i servizi.
Si definisce "Subappaltatore" di Secondo livello un terzo incaricato dal subappaltatore (in conformità all'art. 8) per l'esecuzione di parte dei Servizi subappaltati.

3 Oggetto

Il presente contratto è relativo alla erogazione di servizi che Sodexo attribuisce in subappalto al Subappaltatore. Tali Servizi sono da erogarsi presso i Siti dei Clienti di Sodexo nell'ambito dei contratti in essere tra Sodexo e i suoi Clienti per attività di Ristorazione e Facility Management. Il presente contratto ha la caratteristica di Accordo Quadro e non è fonte di alcuna obbligazione per Sodexo nei confronti del Subappaltatore costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali di contratto che regoleranno i singoli rapporti di subappalto che si perfezioneranno fra le Parti per effetto dell'emissione di Moduli d'Ordine da parte di Sodexo per la erogazione dei Servizi da espletarsi presso i Clienti dell'Appaltatore.

4 Forma e struttura

Gli allegati (MdO) che di volta in volta verranno predisposti e perfezionati fra le Parti in funzione di ogni singolo appalto saranno costituiti da:

- Service Level Agreement (SLA)

- Statement of Work (SOW)
 - Terms and Conditions (T&C)
- Il Modulo d'Ordine, contenente i vari capitoli sopracitati, preciserà anche il costo riferibile alla sicurezza e sarà firmato per accettazione in ogni pagina da entrambe le Parti.

5 Oneri e responsabilità

5.1 Dichiarazioni

Il Subappaltatore dichiara di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente contratto e con i successivi Moduli d'Ordine. Dichiara di effettuare con regolarità i versamenti contributivi obbligatori e i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, a tal fine allega:

- DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva (obbligandosi ad inviare al Committente i dovuti aggiornamenti mensilmente);
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 (obbligandosi ad inviare al Committente i dovuti aggiornamenti mensilmente o trimestralmente) indicando:
 1. che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente il cui versamento è già scaduto sono state interamente versate.
 2. che il pagamento, nel rispetto delle scadenze mensili, delle retribuzioni per le prestazioni lavorative rese dai dipendenti/lavoratori/impegnati riferibile al contratto di appalto in oggetto è avvenuto correttamente.
 3. che tutti gli adempimenti previsti dalla Legge per la corretta e regolare instaurazione dei rapporti di lavoro risultano osservati.
 4. che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria e che sono in possesso di apposita tessera di riconoscimento così come previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
 5. che è stato consegnato, con regolare periodicità, il cedolino paga ai propri dipendenti.
 6. che ai dipendenti riferibili al contratto di appalto in oggetto viene applicato il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale/i: pulizie/multiservizi
 7. che per tutto il personale vengono applicati correttamente tutti gli istituti normativi e retributivi previsti dalle norme e dal CCNL di categoria.
 8. che è in regola con il versamento dei contributi che trovano riscontro anche nella dichiarazione DURC rilasciata dagli Istituti previdenziali e assistenziali Inps e Inail.Nello specifico:
 9. che ha versato regolarmente i contributi previdenziali inerenti il proprio personale dipendente in conformità a quanto dichiarato all'Inps tramite dichiarazione UNIAMENS.

In mancanza di ricezione della presente documentazione Sodexo si riserva il diritto di bloccare temporaneamente i pagamenti nei confronti del Subappaltatore.

5.2 Sopralluogo iniziale

La sottoscrizione degli MdO sarà sempre preceduta da un sopralluogo presso il Sito o Siti, al fine di verificare in contraddittorio tra la Parti l'ubicazione, l'accessibilità, l'entità del servizio, eventuali particolarità ecc. così che il Subappaltatore non possa mai eccepire la mancata conoscenza di elementi rilevanti ai fini della valutazione di ogni singolo subappalto. La successiva elaborazione da parte del Subappaltatore di ogni aspetto economico-organizzativo dovrà essere fatta entro un massimo di 10 gg. lavorativi dal sopralluogo.

5.3 Conformità e Garanzie

L'erogazione dei servizi dovrà essere realizzata in conformità alle normative e alla legislazione vigente. In caso di lavorazioni rientranti nel D.M. 37/2008 (ex 46/90) al termine dovrà essere rilasciata dal Subappaltatore una dichiarazione di conformità per quanto realizzato corredata dagli allegati previsti dalla stessa norma. I materiali e gli strumenti utilizzati dal Subappaltatore dovranno essere conformi alla normativa vigente; qualora richiesto sarà obbligo del Subappaltatore presentare i documenti attestanti la suddetta conformità. L'erogazione del Servizio prevede lo smaltimento da parte del Subappaltatore di tutti i materiali di

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI

Contr. AS.
Rev.8 del 28/01/16
Pag. 6 di 14

scarto, le polveri di lavorazione ed i residui in genere. In caso di inadempienza Sodexo provvederà a propria cura allo smaltimento addebitandone al Subappaltatore il costo relativo incrementato di una percentuale forfettaria del 15% rispetto al costo sopportato dalla medesima quale corrispettivo per l'intervento reso necessario a seguito dell'inerzia del Subappaltatore.

5.4 Modifiche dei servizi oggetto di subappalto

L'Appaltatore può, in qualunque momento durante l'esecuzione di ogni singolo appalto, introdurre modifiche, integrazioni o riduzioni dei Servizi che dovranno essere resi dal Subappaltatore senza che quest'ultimo nulla possa opporre e ciò anche in deroga al disposto degli art. 1660 e 1661 c.c. Al verificarsi di tali eventualità l'Appaltatore ed il Subappaltatore si incontreranno per ridefinire i corrispettivi dei Servizi.

Per nuovi servizi non originariamente previsti nel MdO, in mancanza di accordo fra le Parti o di listino prezzi allegato al presente contratto, si farà riferimento ai listini del CCIAA di Milano con una riduzione del 20%.

5.5 Sicurezza

Il Subappaltatore si impegna a fornire a Sodexo un'autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento dei Servizi oggetto del presente contratto, nonché il proprio certificato di iscrizione alla CCIAA (in corso di validità con specifica che non sono in corso procedure concorsuali). Sodexo trasmetterà tali documenti al Cliente, se richiesti. Sodexo si impegna a fornire al Subappaltatore le informazioni ricevute dal Cliente ai sensi dell'art. 26, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici ed i rischi interferenziali esistenti nell'ambiente in cui il Subappaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Cliente in relazione alla propria attività. Tali informazioni comprenderanno in ogni caso i piani di emergenza redatti ai sensi degli artt. 18, primo comma, lettere h) e t) e 43 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Subappaltatore si impegna a partecipare alle attività di cooperazione e di coordinamento di cui all'art. 26, secondo e terzo comma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., promosse dal Cliente e/o da Sodexo.

Il Subappaltatore si impegna a fornire e far esibire al proprio personale che opera presso il Committente l'apposita tessera di riconoscimento.

Il Subappaltatore si impegna a porre in essere, nell'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e la salute del proprio personale addetto ai Servizi stessi. Il Subappaltatore si impegna altresì a far sì che tutto il proprio personale addetto ai Servizi venga messo in condizione di conoscere e rispetti le regole in materia di sicurezza e quelle comportamentali in vigore presso la sede del Cliente.

Fatto salvo l'adempimento degli obblighi spettanti a Sodexo, ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danni di qualsiasi genere, ricadrà pertanto sul Subappaltatore, restandone Sodexo completamente sollevata.

Ai fini di cui al presente articolo, il subappaltatore dovrà indicare, in sede di stipulazione del presente Contratto, la persona incaricata dell'osservanza e dell'attuazione delle norme e disposizioni previste in materia dalle leggi in vigore.

Le parti si danno reciprocamente atto che i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento a quelli propri connessi allo svolgimento dei Servizi, sono riportati nei singoli MdO.

In caso di mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo, Sodexo potrà interrompere immediatamente le lavorazioni, sin tantoché il Subappaltatore non vi abbia posto rimedio. Nei casi più gravi, dopo formale comunicazione scritta mediante raccomandata A/R della violazione o alternativamente mediante PEC, Sodexo potrà considerare risolto il presente contratto, addebitando al Subappaltatore una penale pari al 50% del valore dell'ordine, oltre al risarcimento del danno ulteriore. Il Subappaltatore sarà tenuto a far sgomberare immediatamente il Sito o Siti dei materiali e attrezzature eventualmente depositate.

5.6 Personale

Il personale del Subappaltatore e quello di eventuali Subappaltatori di Secondo Livello dallo stesso incaricati in conformità all'art. 8, utilizzato per l'esecuzione dei lavori descritti nel Modulo d'Ordine, dovrà essere regolarmente assunto, coperto da assicurazione ed in regola con tutti gli aspetti previdenziali. I lavori devono essere eseguiti nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme e dei provvedimenti di legge per la prevenzione infortunistica ed igiene del lavoro. In particolare si richiede il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni. E' obbligo del

Subappaltatore di Secondo Livello impiegare solo personale in regola con le norme previdenziali ed assistenziali e tale obbligo è garantito dal Subappaltatore. Sodexo è fin d'ora sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere per eventuali inadempienze a quanto pattuito nel presente articolo. Sodexo ha diritto di esaminare la documentazione relativa a quanto sopra in qualsiasi momento successivo alla stipulazione del presente contratto. Anche ogni singolo lavoratore dei Subappaltatori di Secondo Livello dovrà essere identificato tramite tesserino di riconoscimento con indicate le generalità come previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i..

I servizi specificati nel Modulo d'Ordine dovranno essere diretti da personale incaricato dal Subappaltatore, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente a Sodexo, e i cui oneri si intendono inclusi nei costi di appalto.

Sodexo potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale dedicato al Servizio, con richiesta per iscritto. Il subappaltatore avrà termine di 30 gg. dalla data di comunicazione per provvedere alla sostituzione. Analogo termine varrà per la sostituzione di personale del Subappaltatore di Secondo Livello e di tale sostituzione si rende garante il Subappaltatore.

Il subappaltatore dichiara che il proprio personale che svolgerà i Servizi è affidabile, avendone verificato sotto il profilo della sicurezza e nella misura consentita dalla legge, i rispettivi precedenti giudiziari ed in particolare che non vi siano procedimenti in corso e non vi siano sentenze passate in giudicato.

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Sodexo l'avvio di procedimenti a carico dei propri dipendenti ed a fornire prontamente, nel rispetto di eventuali limiti imposti da norme di legge applicabili, tutte le informazioni in merito all'oggetto e allo svolgimento degli eventuali procedimenti a loro carico.

6 Struttura di Gestione

6.1 Responsabile Operativo e Responsabile Area

Per ciascun contratto di servizio assegnato al Subappaltatore, Sodexo definirà una struttura organizzativa e un insieme di procedure atte alla gestione dei rapporti con lo stesso.

Per ciascun ordine sarà individuato un Responsabile Operativo o Responsabile Area il cui nominativo sarà riportato nel Modulo d'Ordine, competente a gestire la corretta applicazione di tutte le norme contrattuali nei confronti del Cliente e a interagire col Subappaltatore affinché tutto quanto previsto in questo Accordo Quadro e specificatamente negli allegati SLA, SWO, T&C specifici del Modulo d'Ordine venga rispettato.

Il Responsabile Operativo o il Responsabile Area valida le fatture inviate dal Subappaltatore.

Il Subappaltatore provvederà a nominare un Responsabile del Servizio che sarà dotato dei poteri per rappresentarlo e costituirà il referente gestionale del Responsabile Operativo o Responsabile Area. Eventuali variazioni del Responsabile del Servizio dovranno essere comunicate dal Subappaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi salvo cause di forza maggiore. A tale nominativo si farà riferimento nel MdO.

6.2 General Service Manager e Responsabile Unità

Il General Service Manager (GSM) o il Responsabile Unità (RU), nominati da Sodexo, hanno la responsabilità della esecuzione dei Servizi secondo quanto definito dal contratto con il cliente finale. Al GSM e al RU riporta tutto il personale Sodexo attivo presso il Sito del Cliente. Il Subappaltatore provvederà a nominare un Responsabile di Cantiere che diventerà l'interfaccia tecnica del GSM o RU per tutto quanto concerne il subappalto. Il Responsabile di Cantiere sarà dotato di poteri di rappresentanza del Subappaltatore. Eventuali variazioni del Responsabile di Cantiere dovranno essere comunicate dal Subappaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi salvo cause di forza maggiore.

6.3 Indicatori di Prestazioni (KPIs)

L'esecuzione del servizio dovrà adeguarsi alle richieste presenti nel MdO. L'analisi della qualità nell'erogazione del servizio verrà svolta sulla base degli indicatori delle prestazioni (es: Tempi di intervento, velocità nel proporre offerte economiche per lavori extra, tempi di risoluzione dei problemi, disponibilità e capacità di copertura per mancanza di personale, reportistica, incidenti sul lavoro ecc.) anch'essi riportati nel MdO.

Il Responsabile operativo o il Responsabile di Unità concorderà con il Responsabile di Cantiere la periodicità degli incontri per analizzare l'andamento del servizio e valutare le prestazioni. Tale calendario verrà riportato nel MdO nell'allegato SOW - KPIs.

6.4 Reportistica

Secondo le modalità e periodicità riportate nel MdO in SOW - KPIs, il Subappaltatore avrà l'onere di produrre una reportistica sulle attività svolte presso il Cliente. Sarà compito di Sodexo fornire lo schema e le modalità con cui tale reportistica dovrà essere prodotta. Il rispetto dei tempi di produzione delle reportistiche rientra nei criteri di valutazione. La produzione di reportistica non abilita il Subappaltatore a pretendere compensi aggiuntivi.

6.5 Incontri con il Cliente e Management Sodexo

Il Subappaltatore si rende disponibile già fin d'ora a partecipare, dietro richiesta di Sodexo, ad eventuali riunioni con il Cliente, allo scopo di pianificare attività o risolvere eventuali problemi.

7 Amministrazione e corrispettivi

7.1 Fatturazioni e termini di pagamento

Il Subappaltatore provvederà ad emettere regolare fattura secondo quanto previsto dal modulo d'ordine (MdO)

Le fatture dovranno essere inviate a Sodexo indicando le generalità e riferimenti contenuti nel MdO, pena l'inefficacia delle fatture stesse. Le fatture dovranno essere corredate da un documento ("benestare") firmato da GSM /Responsabile di Unità o dal Responsabile Operativo/Responsabile Area (firma leggibile e nominativo in maiuscolo) a giustificazione della puntuale e corretta esecuzione del servizio.

Sodexo salderà l'importo dovuto a 90 (novanta giorni) data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario a condizione che il subappaltatore abbia provveduto all'invio del DURC e della dichiarazione sostitutiva relativa al versamento delle ritenute di lavoro dipendente da inviarsi all'indirizzo e-mail: subcontractors.fms.it@sodexo.com.

Qualora i documenti di cui sopra non siano forniti nei modi e nei tempi concordati, Sodexo sarà autorizzata a sospendere il pagamento delle fatture sino al regolare adempimento di cui sopra.

Il pagamento delle fatture non comporta accettazione dei servizi eseguiti in deroga a quanto disposto dall'art. 1666 c.c.

Eventuali vizi saranno denunciati entro 60 giorni dalla scoperta.

7.2 Legge 13 Agosto 2010 n. 136

Il fornitore del servizio in qualità di Subappaltatore di Sodexo Italia S.p.A. nell'ambito dei contratti sottoscritti dalla stessa con Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione, così come definita dall'Art. 3.1. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della stessa Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Identico obbligo è assunto, per quanto di propria competenza, dalla stessa Sodexo Italia S.p.A. Sodexo Italia S.p.A., pertanto, si impegna a comunicare i codici CIG/CUP relativi ai contratti sottoscritti con l'Ente/Pubblica Amministrazione e oggetto di forniture di cui al presente contratto. Detto codice CIG/CUP dovrà essere utilizzato al fine della tracciabilità dei flussi finanziari rilevanti ai sensi della predetta normativa, in conformità di quanto dalla stessa previsto.

Il fornitore comunicherà a Sodexo Italia S.p.A. il conto corrente bancario o postale sul quale Sodexo Italia dovrà effettuare i pagamenti relativi alle forniture effettuate presso l'Ente/Pubblica Amministrazione e rilevanti ai sensi della predetta normativa, accompagnando tale comunicazione con la documentazione attestante di aver già adempiuto a quanto previsto dall'Art. 3.7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Entrambe le Parti si impegnano vicendevolmente a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale vigente con ciascuna loro controparte che non adempia agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla predetta normativa e a dare contestuale comunicazione di tale risoluzione all'Ente/Pubblica Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, nonché alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, esonerandosi

vicendevolmente da ogni obbligo di riservatezza in materia.

Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti che precedono, così come ogni altra violazione degli obblighi inderogabili previsti dalla predetta normativa, comporteranno la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.

7.3 Divieto di cessione crediti

E' espressamente vietato, salvo autorizzazione scritta, effettuare la cessione a terzi di qualsiasi credito derivante dall'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto pena la risoluzione immediata dello stesso. Si conviene che, ai sensi dell'art. 1260 del c.c. ultimo comma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non potranno essere oggetto di cessione a terzi, di mandato all'incasso, canalizzazioni o di delegazione di alcun tipo e sotto qualsiasi forma a terzi, banche o qualsiasi altro intermediario finanziario.

E' altresì vietata la cessione del presente contratto a terzi.

7.4 Corrispettivi e Penali

Il Modulo d'Ordine disciplina i corrispettivi da attribuirsi per i Servizi e le penalità applicabili da Sodexo a carico del Subappaltatore per il caso di inadempimenti o inesatti adempimenti nella esecuzione dei Servizi e delle altre obbligazioni contrattuali.

7.5 Mancato adeguamento prezzi

I corrispettivi indicati nel MdO ed accettati dal Subappaltatore rimarranno fissi ed invariati anche nel caso di incrementi dei costi della manodopera e dei materiali superiori al 10%, in espressa deroga a quanto sancito dall'art. 1664 c.c.

Nell'ipotesi che il Subappaltatore abbia intenzione di apportare modifiche a tutti o parte dei prezzi dei servizi svolti, dovrà inviare all'Appaltatore richiesta scritta con i nuovi prezzi. La richiesta sarà valutata e condivisa tra Subappaltatore e Appaltatore entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione di aggiornamento prezzi.

8 Subappalto

E' espressamente convenuto che, pena la risoluzione del presente contratto, il Subappaltatore non può in alcun modo subappaltare né globalmente né in parte ad altri i servizi e/o le opere descritte dai Moduli d'ordine (MdO). Il Subappaltatore potrà subappaltare solo singole opere ad imprese terze, purché specializzate in quella categoria di lavoro, secondo le vigenti normative in materia di subappalto, previa comunicazione scritta (su apposita modulistica predisposta e fornita da Sodexo) da inviare alla Direzione Acquisti di Sodexo Italia S.p.A. tramite e-mail. Sodexo avrà diritto di approvare o meno il subappalto a suo insindacabile giudizio.

L'approvazione da parte di Sodexo avverrà per iscritto a firma del Direttore Acquisti. Senza autorizzazione scritta vige il divieto di subappalto e la violazione del divieto abilita Sodexo a dichiarare la risoluzione di diritto del subappalto in corso. E' cura e responsabilità del Subappaltatore, sotto pena del risarcimento dei danni, trasferire e fare accettare ai Subappaltatori di Secondo Livello gli obblighi del presente contratto, fermo restando l'unica responsabilità del Subappaltatore nei confronti di Sodexo.

9 Polizze assicurative

Il Subappaltatore dovrà provvedere a stipulare, a sua cura e spese, opportune polizze assicurative in relazione alla esecuzione del presente contratto e per adeguati massimali, ferma la facoltà di Sodexo di richiedere al Subappaltatore di visionare le polizze assicurative al fine di verificarne la vigenza e piena operatività, la congruità della copertura e di richiedere, se del caso, di adeguarne i massimali purché nei limiti della ragionevolezza. In presenza di eventuali Subappaltatori di Secondo Livello sarà cura del Subappaltatore verificare che questi siano adeguatamente assicurati (assicurazioni obbligatorie e coperture sotto indicate), sollevando fin da ora Sodexo da ogni e qualsiasi responsabilità. Sodexo avrà la facoltà di chiedere l'esibizione delle polizze in essere dei Subappaltatori di Secondo Livello. In particolare il Subappaltatore dovrà provvedere a stipulare le seguenti coperture assicurative e assicurarsi che, se del caso, analoghe coperture siano mantenute operative dai Subappaltatori di Secondo Livello:

- assicurazioni obbligatorie previste dalla legge;
- assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc. per i propri

- dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali);
- assicurazioni della Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) a copertura dell'eventuale rivalsa INAIL nonché dell'eventuale azione esercitata dai prestatori di lavoro o da loro aventi causa. Massimale richiesto non inferiore a 1.550.000,00 € con rinuncia della Compagnia di Assicurazione ad ogni facoltà di rivalsa nei confronti di Sodexo.
 - assicurazioni della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compresa Sodexo, suoi dipendenti e/o collaboratori, incluso il rischio dell'interruzione di attività di terzi, i danni da incendio e rischi accessori, i danni alle cose sulle quali e nelle quali si eseguono i servizi, compresa RC postuma. Massimale richiesto non inferiore a 1.550.000,00 € con rinuncia della Compagnia di Assicurazione ad ogni facoltà di rivalsa nei confronti di Sodexo;
 - assicurazione della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli in conformità alle leggi vigenti (Legge 990/69) per l'utilizzo e la circolazione di mezzi del Subappaltatore nelle aree pubbliche.
 - Eventuale assicurazione in forma "All Risks" a tutela di eventuali danni causati a macchinari, attrezzature, merci e contenuto in genere, di proprietà e/o in leasing, e/o in uso che saranno utilizzate nel corso dei Servizi o che fossero presenti nell'area in cui tali Servizi saranno eseguiti. La garanzia sopra citata dovrà comprendere inoltre il ricorso terzi e vicini. Le attrezzature dovranno essere assicurate per un importo pari al valore di rimpiazzo a nuovo delle attrezzature medesime. Resta inteso che comunque la polizza dovrà prevedere rinuncia della Compagnia di Assicurazione ad ogni facoltà di rivalsa nei confronti di Sodexo.

Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che gravano sul Subappaltatore per legge o in forza del contratto. Conseguentemente, il Subappaltatore sarà pienamente responsabile degli eventuali danni a persone o cose, di Sodexo o di terzi, anche per importi non assicurati o rientranti nelle eventuali franchigie delle polizze. Tutte le attrezzature utilizzate dal Subappaltatore dovranno necessariamente essere conformi alla normativa vigente. Non è consentito l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di proprietà di Sodexo o dei Clienti.

10 Codice comportamento fornitore – Codice Etico – Politica Globale Salute e Sicurezza

Il Subappaltatore ha preso visione ed accetta di uniformarsi alle prescrizioni del "Codice comportamento fornitore" riportato in allegato e si impegna a farlo accettare ad eventuali Subappaltatori di 2° Livello. Si impegna altresì a restituire a Sodexo tale documento debitamente timbrato, datato e firmato per accettazione.

Il Subappaltatore dichiara di essere edotto che Sodexo si è dotata di un "Codice Etico e di un modello organizzativo".

Lo stesso si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni e ai principi di detto codice etico e modello organizzativo dichiarando espressamente di essere consapevole che il loro rispetto ha costituito elemento essenziale ai fini del consenso di Sodexo al presente contratto e che la puntuale ottemperanza a quanto in quelli precisato costituisce elemento essenziale per la efficacia e prosecuzione del rapporto.

Il Subappaltatore dichiara di:

a) avere preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del Codice Etico adottati da Sodexo (disponibili sul sito web ufficiale di Sodexo Italia SpA), nonché del D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni;

b) impegnarsi - anche per i propri eventuali lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori/subappaltatori di 2° livello - nell'esecuzione del presente contratto, a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", per quanto ad esso applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Sodexo (a mezzo posta elettronica: ODV.FMS.IT@Sodexo.com / a mezzo posta interna: Via Fratelli Gracchi 36, 20092 Cinisello Balsamo – MI, Att.ne.: Organismo di Vigilanza) con propria comunicazione di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui il Subappaltatore venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di Sodexo;

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI

Contr. AS.
Rev.8 del 28/01/16
Pag. 11 di 14

c) essere consapevole che la violazione dell'impegno di cui alla lettera (b) che precede nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001, posto in essere da lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori/subappaltatori di 2° livello del Subappaltatore nell'esecuzione del presente Contratto, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale da parte del Subappaltatore con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da Sodexo.

d) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.9 del D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa.

Il Subappaltatore ha preso visione ed accetta di uniformarsi alle prescrizioni della "Politica Globale Salute e Sicurezza" riportata in allegato e si impegna a farla accettare ad eventuali Subappaltatori di 2° Livello. Si impegna altresì a restituire a Sodexo tale documento debitamente timbrato, datato e firmato per accettazione.

11 Durata

La durata del presente accordo è a tempo indeterminato, senza alcun impegno da parte di Sodexo su quantitativi o volumi.

12 Recesso e risoluzione

Ciascuna delle Parti potrà, in qualunque momento, recedere dal presente contratto o da un singolo subappalto instaurato tramite MdO, Sodexo dandone preavviso scritto di 30 giorni, il Subappaltatore dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni, in entrambi i casi a mezzo raccomandata a.r. o alternativamente a mezzo PEC senza che l'altra parte nulla possa opporre o pretendere a causa o in dipendenza dell'intervenuto recesso fatto salvo l'obbligo per Sodexo del pagamento delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore conformemente all'ordine.

Oltre ai casi di risoluzione previsti specificatamente nelle precedenti pattuizioni a favore di una od entrambe le parti, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., ove l'altra parte sia sottoposta: a liquidazione, concordato, amministrazione straordinaria o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, nonché nel caso in cui la parte presenti istanza di preconcordato (art. 161 l. f.) o in caso di ristrutturazione del debito (art. 182bis l.f.).

Sodexo potrà risolvere con effetto immediato il presente contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte dal Subappaltatore, con particolare riferimento agli artt. 5.1 (nel caso si verificano almeno due inadempimenti nell'arco di 6 mesi), 5.3, 5.5, 5.6, 7.3, 8, 10, 15, 16, 18.

La risoluzione diverrà efficace all'atto della ricezione della raccomandata a/r o alternativamente della PEC con cui la Parte che ha subito l'inadempimento lo contesti all'altra Parte e renda nota la propria volontà di considerare ad ogni effetto risolto il contratto quadro (con la conseguente automatica risoluzione di tutti i rapporti contrattuali di subappalto a quella data in vigore) o uno o più contratti di subappalto cui l'inadempimento sia riferibile.

13 Unico testo contrattuale

La presente scrittura, comprensiva dei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, sostanziale ed inseparabile, costituisce l'unico testo contrattuale regolante i rapporti tra le parti in via generale con riferimento all'oggetto del Contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tale testo, in ciascuna delle sue clausole, è stato oggetto di negoziazione.

14 Variazioni del contratto

Ogni variazione al presente contratto e alle condizioni riportate in ogni MdO dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto a pena di inefficacia.

L'esecuzione da parte del Subappaltatore di Servizi non previsti dall'MdO né espressamente autorizzati per iscritto da Sodexo sarà considerata invalida ed inefficace e non attribuirà al Subappaltatore diritto alcuno a corrispettivo o a copertura, anche solo parziale, delle spese dal medesimo sostenute. Sodexo potrà inoltre, al verificarsi di tale ipotesi ed a proprio insindacabile giudizio comunicare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. che diverrà efficace all'atto della ricezione della comunicazione con cui sia manifestata tale volontà.

15 Auditing

Il Subappaltatore si rende disponibile ad accettare verifiche e test da parte di Sodexo per verificare aspetti specifici di regolarità amministrativa e documentale per quanto concerne.

- Normativa sulla sicurezza del lavoro
- Rispetto delle norme contrattuali sul subappalto
- Rispetto del D.Lgs. 81/2008 sue modifiche e sue integrazioni.

16 Riservatezza

Per tutta la durata del contratto e per 5 anni dalla cessazione del Contratto, le Parti considereranno i dati, le notizie, i metodi di produzione, i fatti organizzativi e commerciali ed ogni altro fatto riguardante entrambe le Parti come coperti dal segreto professionale e li tratteranno con la più assoluta riservatezza (peraltro già imposta dalla normativa professionale vigente). Analogo obbligo di riservatezza sarà fatto rispettare, da entrambe le Parti, ai propri dipendenti e subappaltatori di secondo livello. In caso di violazione della presente obbligazione il Subappaltatore sarà tenuto alla corresponsione di una penale dalle parti espressamente concordata ex art. 1382 c.c di € 30.000,00 per ogni violazione accertata salva la prova di un maggior danno.

17 Trattamento dati personali

Ciascuna delle Parti, in qualità del titolare del trattamento secondo la definizione contenuta nel D.Lgs., 196/2003, potrà raccogliere i dati personali dell'altra, il cui conferimento risulti necessario per l'esecuzione del Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi derivanti dalla Legge nazionale, dalla normativa comunitaria e/o dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dovrà trattarli secondo principi di liceità e correttezza ed in modo tale da tutelare la riservatezza ed i diritti in ogni modo riconosciuti all'altra Parte e/o ai terzi, con modalità manuali e/o automatizzate nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi così come previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal Disciplinary Tecnico in materia di Misure minime di Sicurezza allegato al Decreto Legislativo predetto.

I dati personali non saranno comunicati né diffusi salvo che nelle ipotesi ed entro i limiti previsti dalle rispettive informative delle Parti, per l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, dalla Legge nazionale, dalla normativa comunitaria e/o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile dell'altra Parte.

Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti dichiarano di aver ricevuto rispettivamente l'informativa sul trattamento dei dati personali resa in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di avere acquisito le relative informazioni dando inoltre il consenso, ove necessario, per i trattamenti ivi descritti.

Le Parti garantiscono vicendevolmente che il trattamento dei dati personali di terzi comunicati in esecuzione del Contratto avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità ed entro i limiti nel medesimo contemplati ed attenendosi alle vigenti disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano vicendevolmente a tenersi indenni da ogni responsabilità, costo, onere e/o danno che possa derivare all'altra Parte in conseguenza di eventuali azioni di terzi i cui dati personali siano stati comunicati in violazione delle previsioni del Contratto e/o delle vigenti disposizioni normative.

18 Patto di non concorrenza

Per tutto il periodo di efficacia del presente accordo, e per i successivi 2 anni dalla sua cessazione, è fatto divieto al Subappaltatore di esercitare qualsiasi forma di concorrenza diretta e/o indiretta nei confronti dei clienti di Sodexo.

Nello specifico per tutto il periodo di efficacia del presente accordo, e per i successivi 2 anni dalla sua cessazione, è fatto divieto al Subappaltatore di assumere il ruolo di fornitore di clienti di Sodexo relativamente alla fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto ovvero, simili o affini.

Non costituisce violazione del presente patto, se autorizzata da Sodexo la partecipazione del Subappaltatore a gare od a qualsiasi altra forma di selezione dei fornitori:

- aperta al mercato;

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI

Contr. AS.
Rev.8 del 28/01/16
Pag. 13 di 14

• indetta da qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato;
a condizione che la stessa non risulti indetta da clienti di Sodexo e/o la stessa Sodexo sia intenzionata a partecipare a detta ricerca o gara.
La violazione di detto patto determina l'obbligo in capo al Subappaltatore di corrispondere a Sodexo una penale dalle parti espressamente concordata ex art. 1382 c.c. pari ad € 30.000,00, salva la prova di un maggior danno.

19 Notifiche

Salvo che non sia diversamente previsto nel presente Contratto, ogni comunicazione relativa al presente Contratto od alla sua esecuzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo e-mail o fax e, in caso di mancata comunicazione di ricezione da parte del destinatario, reiterata il giorno successivo a mezzo raccomandata a/r o alternativamente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Per l'Appaltatore,

SODEXO ITALIA SPA
Via Fratelli Gracchi, 36
20092 Cinisello Balsamo (MI)
c.a. sig. Claudio Nespoli
PEC: sodexoacquisti@legalmail.it

Per il Subappaltatore,

BEGIALMA SERVIZI SRL
Viale Umbria,72
20135 Milano (MI)
c.a. sig. Maurizio Mattioli
PEC: beqialmaservizi@pec.it

20 Controversie

Il presente Contratto è disciplinato in ogni aspetto dalla Legge Italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto e in relazione alla sua stipula, esecuzione o risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano e lo stesso non subirà mutamenti nemmeno per le ipotesi di connessione o continenza di lite.

21 Indennizzo e manleva

Il Subappaltatore terrà indenne e manlevata Sodexo da e contro ogni danno, perdita subite o solamente potenziale per Sodexo, qualsiasi membro del Gruppo della Sodexo e/o per la società Cliente derivante da, o in relazione a:

(a) qualsiasi violazione da parte del Subappaltatore di uno degli obblighi contrattuali da quest'ultimo assunti;

e

(b) qualsiasi rivendicazione della società Cliente e/o di terzi afferenti al contratto in oggetto

Il Subappaltatore dichiara e garantisce di tener indenne e manlevare, la Sodexo unitamente ai suoi rappresentanti, dipendenti e soggetti ad essa collegati o dalle stessa controllati, da qualsiasi controversia, onere o responsabilità, che possa derivare da contestazioni, pretese risarcitorie o azioni, in ragione del presente accordo, da parte della società Cliente nonché di terzi, ascrivibili a colpa ancorché lieve, dolo o colpa grave del Subappaltatore nell'esecuzione dei servizi così come pattuiti, con ciò intendendosi che Subappaltatore risponderà in via esclusiva in relazione ai servizi dalla medesima espletati verso la Sodexo o verso terzi.

In nessun caso Sodexo avrà alcuna responsabilità verso il Subappaltatore, o verso terzi relativamente ad eventuali danni indiretti o consequenziali che potrebbero derivare dal servizio reso dal Subappaltatore (come a titolo esemplificativo perdite di profitto; perdite di ricavi; perdite

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI

Contr. AS.
Rev.8 del 28/01/16
Pag. 14 di 14

di produzione; perdite di attività; perdite di avviamento; perdite di reputazione; perdite di opportunità; perdite del risparmio previsto o la perdita di margine; qualsiasi danno indiretto, conseguente o speciale, derivanti da qualsiasi default o inadempimento del Subappaltatore.

22 Clausole contrattuali

Le parti si danno reciprocamente atto che, il presente contratto e tutte le sue singole clausole sono frutto di specifica trattativa ed accordo fra di esse e quindi non risultano applicabili disposizioni degli art. 1341 e 1342 c.c.

23 Elenco allegati

- o Modulo d'Ordine (MdO) con SLA, SOW, KPIs (eventuali) e T&C (fac-simile)
- o Codice di comportamento fornitore
- o Politica Globale Salute e Sicurezza
- o Documenti per accreditamento + modelli x dichiarazioni varie

Cinisello Balsamo, 03/10/2016

Per accettazione


Il Subappaltatore
BEGIALMA SERVIZI SRL

(timbro e firma)



L'Appaltatore
SODEXO ITALIA S.p.A.

(timbro e firma)



sodexo [*]	MODULO D'ORDINE (Mdo)	Mdo SS Rev.1 del 28/01/16 Pag. 1 di 7
----------------------------	------------------------------	---

MODULO D'ORDINE	NUM. 16248
DATA	03 OTTOBRE 2016
COD. FORN.	35710
SUBAPPALTATORE	BEGIALMA SERVIZI SRL VIA PANZINI,71 - 09045 QUARTU SANT'ELENA PI.094766030968
RIF. CONTRATTO	NUM. 2827 DEL 03.10.2016
TIPO DI SERVIZIO	PULIZIA CENTRO COTTURA E SERVIZIO TRASPORTO PASTI
CLIENTE FINALE	OSPEDALE - VIA ROMA,1 SAN GAVINO (VS)
LOCALITA' DI ESECUZIONE	CENTRO COTTURA - VIA CARLO FELICE, 182 SANLURI (VS)
DATA DI INIZIO	01/11/2016
DATA FINE **	31/10/2017
IMPORTO COMPLESSIVO DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA	71.400,00 €./ anno circa Comprensivo di costi della sicurezza
DESCRIZIONE	PULIZIA CENTRO COTTURA E SERVIZIO TRASPORTO PASTI
GENERAL SERVICE MANAGER o RESPONSABILE DI UNITA'	SIG.RA ANGELICA BRUNDU cell. 335-1820732 ANGELICA.BRUNDU@SODEXO.COM
RESPONSABILE DI CANTIERE	SIG MAURIZIO MATTIOLI CELL. 329/3617878 begialmaservizi_srl@hotmail.com
RESPONSABILE OPERATIVO o RESPONSABILE DI AREA	SIG.FRANCO PAPAROZZI cell. 334-6085036 FRANCO.PAPAROZZI@SODEXO.COM
RESPONSABILE DEL SERVIZIO	SIG.MAURIZIO MATTIOLI CELL. 329/3617878 begialmaservizi_srl@hotmail.com
DATI FATTURAZIONE	c.a. C.S.A. - SODEXO ITALIA S.P.A. VIA FRATELLI GRACCHI 36 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) PI 00805980159 MAIL: TEAMCOSTIDIVERSI.CSA@SODEXO.COM
CENTRO DI COSTO Fare sempre rif. a questo Centro di Costo nei dati di fattura	VI VERRA' COMUNICATO IN SEGUITO
RIF. VOSTRA OFFERTA NUM.	ALLEGATA

** Il presente MDO si intende rinnovato alla sua scadenza, con adeguamento dello ZERO annuo, salvo comunicazione scritta da parte del fornitore almeno 60 gg prima della scadenza di ogni anno. Eventuale disdetta dovrà essere fatta da ambo le parti secondo le condizioni riportate nel contratto base.

CLAUDIO NESPOLI
DIRETTORE ACQUISTI SODEXO ITALIA S/A

BEGIALMA SERVIZI SRL

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Obiettivo del servizio è l'attività di trasporto pasti e pulizia cucina per conto Sodexo Italia S.p.A. come di seguito specificato.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà, in ogni caso, svolgere la propria mansione durante turni lavorativi da concordare (inclusi i turni extra ove contemplati e del fine settimana ove contemplati), salvo situazioni di particolare necessità che dovranno essere comunicate preventivamente al committente e a Sodexo Italia S.p.A. e dalla stessa approvate.

La descrizione dei servizi riportata ha natura meramente indicativa e non è vincolante per Sodexo Italia S.p.A., la quale si riserva sin d'ora il diritto di modificare la tipologia di personale addetto, le modalità e gli orari di svolgimento del servizio, nonché il totale del monte ore (in aggiunta o in diminuzione)

Il servizio si intende garantito dal 01/11/2016 per un periodo pari e vincolato alla effettiva efficacia del contratto di appalto stipulato tra la stazione appaltante e Sodexo Italia S.p.A. Quaisiasi interruzione/sospensione del contratto di appalto stipulato tra stazione appaltante e Sodexo Italia S.p.A. determinerà l'interruzione/sospensione del presente contratto senza che il subappaltatore nulla possa eccepire e/o pretendere, ciò in deroga a quanto previsto all'art. 12 dell'Accordo Quadro Servizi.

Il servizio verrà effettuato con le cadenze sotto stabilite presso i siti sotto indicati, con i livelli di servizio dettagliati in allegato tecnico/offerta commerciale.

Il 01/11/2016 7 GIORNI SU 7

Partenza dal centro cottura di Sanluri (VS) in Via Carlo Felice,18
Verso l'Ospedale di San Gavino (VS) in Via Roma,1 - orari da concordare

1. Servizio di trasporto pasti da effettuarsi con carrelli Burlodge in vassoio personalizzato per il quale verrà utilizzato un mezzo con sponda e autista con patente C.
Tale servizio si svolgerà con consegna e ritiro 2 volte al giorno in orari da concordare
2. Servizio di pulizia della cucina per un totale di 4 ore al giorno

Autisti:

Da comunicare entro il 28/10/2016 nome e cognome dell'autista

Il subappaltatore, per l'espletamento del servizio, indica l'utilizzo dei seguenti mezzi:

n° 1 IVECO 65 con sponda idraulica targato ES771VW

Il subappaltatore dichiara che il personale che verrà impiegato stabilmente è regolarmente assunto alle sue dipendenze.

Per nessuna ragione sarà ridotto o modificata la lista degli automezzi o dei conducenti, salvo effettiva esigenza del subappaltatore e comunque previo assenso di Sodexo Italia S.p.a.

COMPENSI

Il compenso dell'attività ordinaria, così come espressa al punto SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA), è pattuito in

- C 0,46 / a pasto per il servizio trasporto pasti
- C 0,21 / a pasto per il servizio di pulizia della cucina
- C 0,03 / arrotondamento a pasto

BEGIALMA SERVIZI SRL

€ 0,70	COSTO UNITARIO A PASTO
--------	------------------------

San Gavino	Pasti/mese circa	Pasti/ANNO circa
Ospedale san gavino 7 gg su 7		
pranzi	3.880	46.560
cene	3.620	43.440
linga self lun-ven solo pranzo	1.000	12.000
totale pasti	8.500	102.000
TOTALE €	€ 5.950,00	€ 71.400,00

calcolo indicativo

	MODULO D'ORDINE (MdO)	MdO SS Rev.1 del 28/01/16 Pag. 4 di 7
---	------------------------------	--

TERMS AND CONDITIONS (T&C)

In caso di lavorazioni rientranti nel D.lgs 37/2008 (ex 46/90) (es. impianti elettrici...), al termine della prestazione dovrà essere rilasciata dal Subappaltatore una dichiarazione di conformità per quanto realizzato corredata dagli allegati previsti dalla stessa norma (Art.5.3 Contratto).

Il Subappaltatore accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni applicate dal Cliente Finale a Sodexo in ragione delle modalità di esecuzione contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nel contratto ed in eventuali allegati e progetti, riferibili ai servizi/forniture ad esso affidate ed al Subappalto dello stesso.

Il Subappaltatore dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore tra Sodexo e il Cliente Finale nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; Il Subappaltatore dichiara, altresì, di avere tenuto conto, nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. Il Subappaltatore si impegna a fornire i beni e/o servizi pattuiti, nel rispetto e con le modalità prescritte dal Cliente Finale. Subordina direttamente tutte le eventuali responsabilità oneri e penali eventualmente imputate dal Cliente Finale a Sodexo in ragione dell'inadempimento del Subappaltatore.

A tal fine il Subappaltatore ora per allora manleva Sodexo da ogni onere e/o responsabilità danni (sia diretti che indiretti o consequenziali) derivante dal mancato adempimento da parte del Subappaltatore rispetto alle modalità di esecuzione delle prestazioni richieste dal Cliente Finale.

L'erogazione del servizio dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti (art. 5.3).

Il Subappaltatore si impegna a fornire e far esibire al proprio personale che opera presso il Committente l'apposita tessera di riconoscimento (Art.5.5 Contratto).

Al Subappaltatore non è consentito l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura di proprietà di Sodexo o del Cliente Finale (art. 9 Contratto)

La durata del presente MdO è definita nella prima pagina del presente documento, l'eventuale disdetta /risoluzione/cessazione degli effetti del contratto/ dei rapporti in essere tra Sodexo e il Cliente Finale , determinerà l'automatica ed immediata risoluzione del presente MdO.

Per l'effetto Sodexo Italia S.p.A., ne darà semplice informazione, a mezzo raccomandata A.R. o alternativamente a mezzo Posta Elettronica Certificata senza che il Subappaltatore, nulla possa opporre o pretendere a causa o in dipendenza dell'intervenuta risoluzione.

Il Subappaltatore non ha e non ha mai contattato o intrattenuto rapporti con persone ovvero strutture che versino in conflitti di interesse con rappresentanti del Cliente Finale che abbiano ruoli o poteri decisionali per l'assegnazione di contratti, appalti di servizi o forniture all'interno delle strutture contattate, qualora pubbliche che private, ne mai dalla Sodexo Italia S.p.A., tali condotte saranno mai autorizzate.

Ciascuna delle Parti potrà, in qualunque momento, recedere...da un singolo subappalto instaurato tramite MdO, Sodexo dandone preavviso scritto di 30 giorni, il Subappaltatore dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni, in entrambi i casi a mezzo raccomandata a.r. o alternativamente a mezzo PEC, senza che l'altra parte nulla possa opporre o pretendere a causa o in dipendenza dell'intervenuto recesso (art. 12 Contratto).

Sodexo Italia SpA potrà considerare risolto con effetto immediato il presente MdO in caso di violazione/inadempimento da parte del Subappaltatore di qualsiasi obbligo/onere previsto dal contratto il cui numero è riportato nella prima pagina del presente documento.

La descrizione dei servizi riportata in MDO, hanno natura meramente indicativa e non è vincolante per Sodexo Italia S.p.A., la quale si riserva sin d'ora il diritto di modificare la tipologia di personale addetto, le modalità e gli orari di svolgimento del servizio, nonché il totale del monte ore (in aggiunta o in detrazione).

FATTURAZIONE

Mensile posticipata a fronte di consuntivo approvato dal personale di Sodexo Italia S.p.A sopra menzionato. Il Preventivo deve pervenire al tecnico Sodexo Italia S.p.A. entro e non oltre il terzo giorno lavorativo di ogni mese.

Il Subappaltatore fatturerà a Sodexo Italia S.p.A. mensilmente il canone mensile e/o il cumulo orario ordinario; eventuali interventi straordinari saranno fatturati con specifica fattura alle tariffe prestabilite.

PAGAMENTI

Secondo contratto

Il Subappaltatore dovrà trasmettere automaticamente all'Appaltatore trimestralmente il Durc aggiornato. In mancanza di Durc aggiornato non saranno effettuati i pagamenti delle fatture del fornitore fino al ricevimento dell'aggiornamento.

PENALI

Sono previste penali di importo pari al 5 % del valore contrattuale annuo in caso di:

- Reiterata lamentela da parte del cliente (3 lamentele per mese)
- Mancato utilizzo dpi per le attività e i servizi appaltati
- Mancato invio documentazione richiesta dalla legge (es. Durc trimestrale, CCIAA semestrale, schede tecniche, ecc...)
- Mancato rispetto delle procedure e tempistiche di intervento/servizio (3 al mese)

Salute Sicurezza e Ambiente :

I servizi/lavori saranno eseguiti in osservanza a tutte le norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente dall'inquinamento o da radioprotezione, previste dalla normativa vigente.

Il subappaltatore si impegna a far osservare al proprio personale tutte le norme e le disposizioni aziendali. In vigore nel luogo di lavoro, nonché le prescrizioni a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e nel D. Lgs. 624/1996, ove applicato.

L'inosservanza da parte del subappaltatore delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ovvero nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e/o nel proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), ovvero nel Documento Salute e Sicurezza Coordinato (DSSC), nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori costituirà grave inadempienza e pertanto sarà motivo di risoluzione del contratto.

Il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente a Sodexo Italia S.p.A. ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti da Sodexo Italia S.p.A. e/o dalla Committente e/o dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

Informazioni Riservate, Norme di Etica Commerciale e Responsabilità Amministrativa:

Il Subappaltatore si impegna a:

- Considerare tutte le informazioni oggetto del Contratto e MDO come strettamente riservate, mantenerle tali e a non divulgarle o renderle note a persone non autorizzate, nonché a prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili atti ad assicurare e

	MODULO D'ORDINE (Mdo)	Mdo SS Rev.1 del 28/01/15 Pag. 6 di 7
---	------------------------------	---

proteggere, in toto ed in parte, è comunque sotto qualsiasi forma, la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di chiunque, eccetto le unità e persone preposte del COMMITTENTE e Sodexo

- Astenersi dall'utilizzare le informazioni fornite dal COMMITTENTE e Sodexo per finalità strumentali
- Astenersi dall'utilizzare le informazioni o riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti al CONTRATTO.

Il Subappaltatore è tenuto all'obbligo di riservatezza di cui al presente Articolo per tre anni oltre la data di scadenza del CONTRATTO come dell'MDO.

In caso di violazione, anche parziale, del suddetto obbligo di riservatezza il COMMITTENTE, e Sodexo oltre al rimedio della "Risoluzione del contratto", potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Tracciabilità del Flussi Finanziari:

Il Contratto di Subappalto si intenderà risolto immediatamente in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato, in conformità all'art. 3 della Legge 136/2010 (se comunicato il codice CIG).

A tal fine le parti che abbiano notizie dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, procederanno nell'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura competente.

Risarcimenti - Assicurazione:

Il Subappaltatore sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno che nell'esecuzione dell'appalto affidatole potesse essere cagionato sia a terzi (persone e/o cose) che alla COMMITTENTE (persone e/o cose), ivi compresi i rispettivi dipendenti.

Il Subappaltatore pertanto, sarà tenuto all'integrale risarcimento di tali danni, sollevando e tenendo indenne la COMMITTENTE da ogni pretesa, richiesta ed azione che venisse proposta contro la COMMITTENTE o nei confronti dei suoi rappresentanti.

Il Subappaltatore dovrà provvedere alle necessarie coperture assicurative relativamente alla attività svolta.



sodexo [*]	MODULO D'ORDINE (Mdo)	Mdo SS Rev.1 del 28/01/16 Pag. 7 di 7
----------------------------	------------------------------	---

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- CCIAA;
- Modello D.U.R.C. per la regolarità contributiva Inps e Inail - con periodicità MENSILE (subordinato al pagamento dei corrispettivi);
- Certificazione carichi pendenti con periodicità ANNUALE;
- Modulo DM68 Inps relativo all'apertura delle posizioni assicurative INPS
- Modulo Denuncia Esercizio Inail
- Copie POLIZZE assicurative a garanzia della responsabilità civile e rischi professionali ed extra-professionali attivate per il proprio personale dipendente/impiegato nell'appalto con periodicità ANNUALE;
- Elenco delle attrezzature, automezzi e macchinari impiegati per effettuare le lavorazioni, corredate dalle relative certificazioni e/o omologazioni;
- Attestazione dell'avvenuta informazione, formazione e addestramento effettuata al personale impiegato per le lavorazioni, ivi compresa la formazione all'uso dei DPI;
- Elenco dei dispositivi di protezione in uso ai lavoratori, corredate da relativa attestazione ed esito di verifiche periodiche/collaudi (se previsti);
- Documentazione di valutazione dei rischi, con specifica dei rischi rilevati in relazione alla tipologia di intervento effettuato presso l'unità in oggetto;
- Elenco del personale che verrà impiegato presso la struttura, con dettaglio relativo a :
nome - cognome - data di nascita - codice fiscale - mansione - livello di inquadramento - ccnl applicato
- copia Comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego di ogni lavoratore presente nell'elenco (Mod. UNILAV); ogni eventuale variazione dovrà essere segnalata in anticipo con allegata documentazione.
- Fotocopia del LUL dei lavoratori - con periodicità MENSILE/TRIMESTRALE
- Modelli F24 quietanzati relativi al pagamento di contributi assistenziali-previdenziali e fiscali (MENSILE)
- Denuncia MENSILE telematica dei lavoratori all'Inps (modello emens/Uniemens)
- Denuncia Salari Inail - relativa agli ultimi 2 anni
- Autocertificazione mensile tipo fac simile allegato (ALL.A Mdo).

Qualsiasi variazione relativa a quanto dichiarato per i precedenti punti dovrà essere a cura del sub-appaltatore, comunicata all' Appaltatore immediatamente al verificarsi/concretizzarsi della stessa.